

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 novembre 2021, n. 867

Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale Regionale per gli anni 2021-2022-2023.

Oggetto: Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale Regionale per gli anni 2021-2022-2023.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, lettera a), secondo cui “Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio”;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di stabilità regionale 2021”;

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247, 6 luglio 2021 n. 431 e 26 ottobre 2021 n.704;

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

la nota prot. 278021 del 30 marzo 2021 del Direttore generale con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare:

- l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare nel territorio regionale;
- l’articolo 25 concernente i contributi finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, fra i quali, prioritariamente, quelli di persone non autosufficienti e fragili assistite in famiglia;
- l’articolo 26 concernente l’assistenza domiciliare e l’insieme di prestazioni sociali rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale;
- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di servizi sociali;
- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni;
- l’articolo 47 che stabilisce le modalità per la predisposizione ed approvazione del piano sociale regionale;
- l’articolo 64 che stabilisce le modalità di finanziamento del sistema integrato sociale;

la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017 n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;

la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”, di seguito denominato Piano sociale regionale;

la deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2019, n. 971 “Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse per l'anno 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione dei Piani sociali di zona, articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 e del Fondo Sociale Regionale”;

la deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 “Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2020 e 2021”;

la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 233 “Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 ‘Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione’. Ricognizione delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari e individuazione dei nuovi termini per la scadenza dei procedimenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 971 e 17 marzo 2020, n. 115”;

la deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2020, n. 940 “Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. Presa d'atto della ricognizione delle risorse libere dei distretti socio sanitari. Autorizzazione alla spesa per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal Covid-19, attraverso l'implementazione dei servizi essenziali”;

la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 122 “Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 Modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2020, n. 940”;

la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”;

la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 585 “L.R. n.11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio”;

la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 “Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021”;

la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2021, n.731 “Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di

carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2021. Secondo semestre.”;

la deliberazione della Giunta regionale del 30.11.2021 n. 866 : “Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, art. 14, comma 7. Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020 dei distretti sociosanitari di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 122/2021 e modifica dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 940/2020”;

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I quater, n. 07636 del 25 giugno 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Roma Capitale avverso la citata DGR 585/2020;

ATTESO che Roma Capitale, nelle more della definizione del sopracitato contenzioso amministrativo, non ha elaborato e presentato il piano sociale di zona, anche in considerazione della vigenza del proprio Piano sociale Cittadino 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 129 nella seduta del 17 novembre 2020 e predisposto comunque prima dell'adozione della DGR 585/2020;

VISTA la determinazione dirigenziale 12 novembre 2021, n. G13874 “Presenza d'atto dei piani sociali di zona 2021- 2023 presentati dai distretti sociosanitari del Lazio”;

VISTI l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato Fondo per la non Autosufficienza (FNA);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 di approvazione del Piano nazionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021, con il quale è stato ripartito il Fondo tra le Regioni, assegnando alla Regione Lazio euro 52.275.840,00 per il 2019, euro 52.075.200,00 per il 2020 ed euro 51.883.680,00 per il 2021;

il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 marzo 2021 n.102, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2021 al n. 1767, pervenuto con nota prot. 5303 del 22 giugno 2021, con il quale si assegna, a valere sul Fondo per la Non Autosufficienza 2021, alla Regione Lazio l'importo di euro 9.120.000,00 quale quota aggiuntiva relativa all'anno 2021;

CONSIDERATO che il succitato D.P.C.M. 21 novembre 2019 prevede:

al comma 6 dell'articolo 2, che “le Regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione”;

all'articolo 4 le “linee di indirizzo” per i progetti di Vita Indipendente, volte al finanziamento di azioni di implementazione, in base alle quali le Regioni individuano l'ammontare della quota da destinare ai progetti per la Vita Indipendente e al contempo garantiscono nell'ambito della propria programmazione un numero minimo di ambiti territoriali coinvolti, per i quali la

quota minima di finanziamento è pari a 100.000,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento;

CONSIDERATO che:

con la citata deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2019, n. 971 si è proceduto, tra l'altro, alla finalizzazione delle risorse del FNA sul pluriennale 2021 per un importo di euro 51.883.680,00 (bollinatura n. 349/2021), sul capitolo U0000H41131, esercizio finanziario 2021;

con la deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2020, n. 170, integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021, n.307, si è provveduto alla adozione dell'atto di programmazione regionale triennale in materia di non Autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019;

con la deliberazione della Giunta regionale del 17 marzo 2020, n. 108, concernente "Programmazione delle risorse regionali per l'implementazione dei servizi e delle misure di sostegno domiciliare in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima di cui al D.M. 26 settembre 2016", si è provveduto ad incrementare, con apposito stanziamento regionale, nel triennio 2020-2022, le risorse statali riservate alla disabilità gravissima dal DPCM 21 novembre 2019, di riparto del FNA, destinando i seguenti importi:

- 1) euro 5.300.000,00, a gravare sul capitolo di spesa U0000H41903 Missione 12 – Programma 2, esercizio finanziario 2020 (bollinatura 35900/2020);
- 2) euro 7.000.000,00, a gravare sul capitolo di spesa U0000H41903 Missione 12 – Programma 2, esercizio finanziario 2021 (bollinatura 576/2021);
- 3) euro 7.000.000,00, a gravare sul capitolo di spesa U0000H41903 Missione 12 – Programma 2, esercizio finanziario 2022 (bollinatura 195/2022);

RITENUTO opportuno finalizzare con il presente atto le risorse aggiuntive relative all'anno 2021 di cui al decreto direttoriale del MLPS del 29 marzo 2021 n.102, pari a Euro 9.120.000,00 destinandole interamente alla disabilità gravissima;

RITENUTO di ripartire, pertanto, le risorse complessive del FNA, annualità 2021, pari a euro 61.003.680,00 (di cui euro 51.883.680,00, già finalizzati con la DGR 971/2019 ed euro 9.120.000,00, finalizzati con il presente atto) per i seguenti interventi:

- euro 35.061.840,00 per la disabilità gravissima;
- euro 5.320.922,52 per il finanziamento dei piani distrettuali Alzheimer da assegnare ai sovrambiti sulla base dell'estensione territoriale (10%) e della popolazione anziana con età superiore ai 65 anni (90%);
- euro 1.520.000,00 per i progetti di "Vita indipendente";
- euro 19.100.917,48, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei Piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale, da assegnare ai distretti secondo i criteri e i pesi del Piano sociale regionale;

VISTI

l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS);

lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'Economia e Finanze, rispetto al quale è stata sancita l'intesa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 settembre 2021 (Rep. Atti n. 128/CU), con il quale, tra l'altro, si adotta il Piano sociale nazionale 2021-2023 e si dispone il riparto del Fondo nazionale politiche sociali per le annualità 2021-2023, assegnando a favore della Regione Lazio per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 l'importo di euro 33.768.496,83;

CONSIDERATO che il citato Piano nazionale definisce gli ambiti di utilizzo del FNPS, destinando il 50% delle risorse agli interventi per le persone di minore età, comprensivo del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione);

RITENUTO, pertanto, necessario

- a) finalizzare per l'annualità 2021 le risorse del FNPS, pari a euro 33.768.496,83 per i seguenti interventi:
 - euro 16.884.248,42, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui:
 - almeno il 20%, pari a euro 3.376.849, per interventi a sostegno dell'affido familiare;
 - euro 375.000,00 per il programma P.I.P.P.I.;
 - euro 16.884.248,41 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei Piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale;
- b) ripartire i fondi, di cui sopra, secondo i criteri previsti nel Piano sociale regionale, ad esclusione del programma P.I.P.P.I.;
- c) ripartire le risorse destinate al programma P.I.P.P.I secondo i criteri stabiliti dallo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo la quota di euro 62.500,00 per ciascun ambito, comprensiva della quota di cofinanziamento;
- d) finalizzare per le annualità 2022 e 2023 l'importo di euro 33.768.496,83 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali dei distretti, inclusi nei Piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale, comprensivo della quota dell'uno per cento per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale;

CONSIDERATO che con le citate deliberazioni della Giunta regionale del 28 maggio 2021, n. 312 (bollinatura 159863/2021) e del 3 novembre 2021, n. 731 (bollinatura 172230/2021), si è provveduto, tra l'altro, alla finalizzazione delle risorse regionali destinate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per un importo complessivo di euro 9.600.000,00 sul capitolo U0000H41924, esercizio finanziario 2021, comprensive di euro 1.850.000 per il rafforzamento degli uffici di piano ed euro 3.000.000 per il potenziamento dei PUA;

RITENUTO di ripartire le citate risorse regionali, pari a euro 9.600.000,00 sul capitolo U0000H41924, esercizio finanziario 2021, secondo i criteri previsti nel Piano sociale regionale, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale;

RITENUTO necessario prevedere il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei piani di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste

da specifica normativa nazionale e/o regionale, con ulteriori risorse regionali pari a euro 20.492.408,75 da bollinare sul capitolo U0000H41924, esercizio finanziario 2022, per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e degli interventi sociali a livello distrettuale e da ripartire, secondo i criteri previsti nel Piano sociale regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 64 della l.r. 11/2016:

- a) i comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio;
- b) la Regione concorre, anche con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, al finanziamento dei servizi sociali e sociosanitari erogati a livello distrettuale in via sussidiaria e perequativa, al fine di rendere esigibili i livelli essenziali delle prestazioni;

CONSIDERATO che è necessario garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e degli interventi sociali a livello distrettuale nell'anno 2021, annualità di prima applicazione delle citate DGR n. 584 e n. 585 del 2020, posto che l'emergenza epidemiologica vede ancora impegnati i servizi sociali degli enti locali nell'attuazione dei provvedimenti nazionali e regionali a sostegno, in particolare, delle fasce della popolazione in situazione di fragilità economica e sociale;

PRESO ATTO anche delle seguenti risorse finanziarie a disposizione dei distretti sociosanitari:

- a) risorse non utilizzate risultanti dall'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi essenziali contenuti nei piani sociali di zona distrettuali anno 2020, che ammontano complessivamente a euro 7.629.699,51;
- b) risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020, certificate dai distretti sociosanitari del Lazio, così come aggiornate con la deliberazione della Giunta regionale del 30/11/2021 ,n. 866 : "Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, art. 14, comma 7. Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020 dei distretti sociosanitari di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 122/2021 e modifica dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 940/2020" che ammontano complessivamente ad euro 40.370.091,60;

CONSIDERATO il fabbisogno finanziario annuo finalizzato a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, emergente dalle schede progettuali dei piani sociali di zona 2021-2023 presentate dai distretti, che ammonta complessivamente ad euro 68.416.677,04, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale;

CONSIDERATO che per l'annualità 2021 vengono trasferite complessivamente ai distretti, a valere sul FNA, FNPS e sul bilancio regionale pluriennale complessivamente € 66.077.574,64 per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali emergenti dalle schede progettuali dei piani sociali di zona 2021-2023, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale;

RITENUTO di stabilire che i distretti socio sanitari potranno utilizzare le somme a loro disposizione al fine di soddisfare il sopra citato fabbisogno emergente dai piani di zona e precisamente:

- a) risorse non utilizzate risultanti dall'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi essenziali contenuti nei

- piani sociali di zona distrettuali anno 2020, che ammontano complessivamente a euro 7.629.699,51;
- b) risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020, certificate dai distretti sociosanitari del Lazio come aggiornate con la deliberazione della Giunta regionale del 30/11/2021, n. 866 : “Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, art. 14, comma 7. Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020 dei distretti sociosanitari di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 122/2021 e modifica dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 940/2020” che ammontano complessivamente ad euro 40.370.091,60;

CONSIDERATO che nell’ambito dei sopra descritti interventi sono già state assunte le seguenti prenotazioni d’impegno:

euro 51.883.680,00 sul capitolo U0000U0000H41131 con bollinatura 349/2021 di cui alla DGR 971/2019;

euro 9.480.000,00 sul capitolo U0000H41924 con bollinatura 159863/2021 di cui alla DGR 312/2021;

euro 120.000,00 sul capitolo U0000H41924 con bollinatura 172230/2021 di cui alla DGR 731/2021;

ATTESO pertanto che:

i distretti socio-sanitari presenteranno, entro il 31 marzo 2022, la rendicontazione attestante le spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, che prevede che “*i distretti sociosanitari rendicontino le spese sostenute nell’esercizio finanziario per gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello da rendicontare....*”;

la differenza tra la quota assegnata e trasferita per i piani sociali di zona 2021 e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari al 31 marzo 2022 costituisce anticipo della quota di riparto dell’anno successivo, in conformità a quanto previsto dal comma 4 bis dell’art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, che prevede che “*.....La differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita per i piani sociali di zona di cui all’articolo 48 e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell’anno successivo*”;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie destinate al sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge regionale n. 11 del 2016:

1. per il fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), di cui al capitolo di spesa n. U0000H41131, esercizio finanziario 2021:
 - i. di assumere una prenotazione di impegno per l’esercizio finanziario 2021 per le risorse finanziarie aggiuntive, pari a € 9.120.000,00, da destinare interamente alla disabilità gravissima;

- ii. di ripartire, pertanto, i complessivi euro 61.003.680,00 (di cui euro 51.883.680,00, già finalizzati con la DGR 971/2019 ed euro 9.120.000,00 finalizzati con il presente atto, punto i.), per i seguenti interventi:
 - a) euro 35.061.840,00 per la disabilità gravissima;
 - b) euro 5.320.922,52 per il finanziamento dei piani distrettuali Alzheimer, da assegnare ai sovrambiti sulla base dell'estensione territoriale (10%) e della popolazione anziana con età superiore ai 65 anni (90%);
 - c) euro 1.520.000,00 per il finanziamento dei progetti di "Vita Indipendente";
 - d) euro 19.100.917,48 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei Piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale, da assegnare ai distretti secondo i criteri e i pesi del Piano sociale regionale;
- 2. per il fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui al capitolo di spesa n. U0000H41106, esercizio finanziario 2021:
 - i. di assumere una prenotazione di impegno per l'importo di euro 33.768.496,83, per i seguenti interventi:
 - a) euro 16.884.248,42 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui:
 - o almeno il 20%, pari a euro 3.376.849, per interventi a sostegno dell'affido familiare;
 - o euro 375.000,00 per il programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione);
 - b) euro 16.884.248,41 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei Piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale;
 - ii. di ripartire tra i distretti sociosanitari le risorse di cui al punto 2.i sulla base dei criteri previsti dal Piano sociale regionale, ad esclusione del programma P.I.P.P.I;
 - iii. di ripartire le risorse destinate al programma P.I.P.P.I secondo i criteri stabiliti dallo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 settembre 2021 (Rep. Atti n. 128/CU) prevedendo la quota di euro 62.500,00 per ciascun ambito, comprensiva della quota di cofinanziamento;
- 3. per il fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui al capitolo di spesa n. U0000H41106, esercizi finanziari 2022 e 2023:

di assumere una prenotazione di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 per un importo di euro 33.768.496,83 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali dei distretti, inclusi nei Piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale

e/o regionale, comprensivo della quota dell'uno per cento per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale;

4. per il capitolo U0000H41924, esercizio finanziario 2021:
 - i. di ripartire ai distretti € 9.600.000,00, già finalizzati con le DGR n. 312/2021 e 731/2021, comprensivi di euro 1.850.000 per il rafforzamento degli uffici di piano ed euro 3.000.000 per il potenziamento dei PUA, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale, secondo i criteri previsti nel Piano sociale regionale;
5. per il capitolo U0000H41924, esercizio finanziario 2022:
 - i. di assumere una prenotazione di impegno per complessivi euro 20.492.408,75, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali inclusi nei piani sociali di zona, al netto delle risorse per specifici servizi e interventi sociali previste da specifica normativa nazionale e/o regionale da ripartire ai distretti, secondo i criteri previsti nel Piano sociale regionale;
6. per il capitolo U0000H41903, esercizio finanziario 2022:
 - i. di ripartire euro 7.000.000,00, già finalizzati con la DGR 108/2020 (bollinatura 195/2022) a favore dei soggetti in condizioni di disabilità gravissima;
7. di stabilire che i distretti socio-sanitari sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo 2022, la rendicontazione attestante le spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
8. di stabilire che la differenza tra la quota assegnata e trasferita per i piani sociali di zona 2021 e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari al 31 marzo 2022 costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo, in conformità a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
9. di stabilire che i distretti socio sanitari, al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario necessario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, emergente dalle schede progettuali dei piani sociali di zona 2021-2023, oltre agli importi di cui sopra che vengono trasferiti a valere sul FNA, FNPS e sul bilancio regionale pluriennale, complessivamente pari a euro 66.077.574,64, dispongono anche:
 - i. di euro 7.629.699,51 derivanti da risorse non utilizzate risultanti dall'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi essenziali contenuti nei piani sociali di zona distrettuali anno 2020;
 - ii. di euro 40.370.091,60, derivanti da risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020, certificate dai distretti sociosanitari del Lazio, così come aggiornate con la deliberazione della Giunta regionale del 30/11/2021, n. 866" Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, art. 14, comma 7. Aggiornamento della ricognizione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 28 febbraio 2020 dei distretti sociosanitari di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 122/2021 e modifica dei criteri e delle modalità di utilizzazione delle risorse di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 940/2020".

La Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su <http://www.regione.lazio.it>.